

Violazione del diritto alla bigenitorialità – Cass. n. 9691/2022

Famiglia - potestà' dei genitori - Violazione del diritto alla bigenitorialità - Genitore che ostacola i rapporti del figlio con l'altro genitore - Rimedi - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e allontanamento del minore - Limiti - Interesse del minore - Verifica in concreto - Necessità.

La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0337

Corte

Cassazione

9691

2022